

AVVISO PUBBLICO
PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E
SVOLGIMENTO DEL PATROCINIO IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI LOANO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI

Visto il D. lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/ 2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 133 del 20/11/2018 di approvazione del presente avviso

RENDE NOTO

che con il presente avviso il Comune di Loano intende procedere all'aggiornamento dell'Albo aperto di avvocati esterni, approvato con determinazione dirigenziale n. 153 del 01/12/2017, divenuta esecutiva in pari data, cui attingere al fine di conferire incarichi di assistenza e patrocinio, anche presso le giurisdizioni superiori, per prestazioni di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali il Comune di Loano è parte, nonché di difesa dei dipendenti dell'Ente, ivi compresi i dirigenti, e il Segretario Generale, nei casi previsti dal CCNL, nonché per incarichi di consulenza in materia legale;

che gli avvocati già iscritti all'albo manterranno l'iscrizione ottenuta, con il solo onere di comunicare tempestivamente all'Ente eventuali modifiche/variazioni dei requisiti e delle dichiarazioni in base ai quali è stata effettuata l'iscrizione nell'albo 2017. Gli stessi, entro la data di scadenza del presente avviso, potranno chiedere la variazione dell'iscrizione alle sezioni previa dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

Art. 1 – Oggetto

L'Albo è aperto, soggetto ad aggiornamento annuale ed è articolato nelle seguenti sezioni:

- A) contenzioso amministrativo;
- B) contenzioso civile;
- C) contenzioso del lavoro;
- D) contenzioso penale;
- E) contenzioso tributario.

L'Albo, formulato in ordine alfabetico e suddiviso per sezioni, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, che avrà valore anche di comunicazione positiva per gli avvocati ammessi all'Albo.

L'Albo non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria delle figure professionali o attribuzione di punteggi, ma individua semplicemente i soggetti tra cui scegliere per l'eventuale affidamento di prestazioni di servizi legali. Pertanto l'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'albo non comporta alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione al professionista di alcun diritto in ordine all'eventuale conferimento.

I professionisti saranno inclusi nelle sezioni dell'Albo in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di iscrizione avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A. ;
- essere regolarmente iscritti, come singoli od associati, all'Ordine professionale degli Avvocati da almeno 3 anni;
- in alternativa al requisito di iscrizione all'Ordine, aver espletato almeno n. 3 patrocinii di Enti Locali e/o di altre pubbliche amministrazioni nell'arco degli ultimi tre anni;
- esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, contenzioso giudiziario promosso contro il Comune di Loano;
- non aver riportato condanne, anche con sentenza ex art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
- insussistenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- essere in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall'esercizio della professione.

I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione e dovranno persistere per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo.

Art. 3 – Modalità e Termini di Partecipazione

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l'invio della domanda di iscrizione all'Albo aperto di avvocati esterni del Comune di Loano da redigersi in carta libera esclusivamente sul fac-simile allegato (**All. 1**), scaricabile sul sito istituzionale dell'Ente, indicando il/i settore/i giuridico-legale/i (amministrativo, civile, lavoro, penale, tributario), per il/i quale richiede l'iscrizione (**massimo due settori**).

La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere corredata da:

- a) fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario dell'istanza;
- b) fotocopia del codice fiscale;
- c) il Curriculum Vitae datato e sottoscritto, in formato europeo utilizzando il modello scaricabile al seguente indirizzo <https://europass.cedefop.europa.eu/it> .

In caso di Studio Associato e Società tra Avvocati la domanda di iscrizione sarà sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione dei nominativi degli Avvocati e del relativo elenco; i professionisti così individuati renderanno la propria dichiarazione, avendo cura di allegare tutti i documenti sopra richiamati.

La domanda ad oggetto: “Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo aperto di avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio in giudizio del Comune di Loano” ed i relativi allegati prodotti in formato PDF non modificabile, sottoscritta digitalmente dal singolo professionista o dal legale rappresentante, in caso di studio legale associato o società, dovrà pervenire tramite PEC, al seguente indirizzo: loano@peccomuneloano.it .

In alternativa, la domanda suddetta in formato cartaceo e debitamente sottoscritta a mano, dovrà pervenire:

- tramite consegna a mano presso il Servizio Protocollo del Comune di Loano, Piazza Italia 2, Loano;
- tramite posta raccomandata a: Comune di Loano – Servizio Affari Legali – Piazza Italia 2 – 17025 Loano (SV)

entro e non oltre il giorno 21/12/2018. Per le spedizioni tramite posta raccomandata fa fede il timbro postale.

Art. 4 – Aggiornamento dell'Albo Avvocati.

Le domande di nuova iscrizione, complete - conformi e correttamente pervenute, saranno esaminate dal Dirigente del Servizio Affari Legali.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere a verifica, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti.

L'Albo aggiornato avrà valore per tutto il 2019 e sarà soggetto a revisione annuale mediante aggiornamento, previo esame delle nuove istanze pervenute.

L'approvazione dell'Albo Avvocati aggiornato avverrà a cura del competente Servizio entro il 31 dicembre 2018 ed entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2019.

Art. 5 – Modalità di conferimento degli incarichi

Gli incarichi saranno conferiti ai professionisti iscritti nell'Albo come sopra aggiornato con atto dirigenziale e il relativo mandato verrà conferito dal Sindaco, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e concorrenza.

Per il conferimento dell'incarico, fermo restando il carattere fiduciario del medesimo, si attingerà dall'elenco tramite formale richiesta di preventivo ad almeno tre avvocati, tenendo conto di:

- a) specializzazioni per materia/maggior esperienza nell'ambito richiesto e dichiarate/a nei curricula;
- b) minor corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire;
- c) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

- d) rotazione;
- e) foro di competenza;
- f) assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Al momento dell'eventuale proposta di incarico da parte del Comune di Loano, il professionista dovrà far pervenire al Comune dichiarazione formale di accettazione. Prima dell'inizio dell'attività dovrà presentare all'Ente un preventivo analitico contenente la stima dei costi, rendere noto il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, nonché assumere l'impegno ad informare per iscritto l'Ente su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto, inviando in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, ovvero tutto quanto richiesto in caso di incarico di consulenza.

Il Comune di Loano si riserva la facoltà di derogare ai suddetti principi per le seguenti motivazioni, indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. quando il procedimento intrapreso sia suscettibile di riunione con altro precedente affidato a professionista esterno per la rappresentanza e la difesa dell'Ente. Al medesimo professionista potrà dunque essere affidata anche la nuova controversia, così come nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio;
2. quando il procedimento intrapreso concerne materie di particolare difficoltà e complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento al professionista che già ha trattato in passato, con risultati positivi, la medesima materia per conto dell'Ente
3. quando il procedimento implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ragion per cui si renda opportuno il ricorso all'apporto del professionista di particolare e comprovata esperienza, eventualmente anche al di fuori del presente Albo.

Art. 6 – Assunzione dell'incarico, recesso e cancellazione dall'Albo Avvocati.

L'incarico professionale si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare di incarico. Con l'accettazione dell'incarico, l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'Albo potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

Sarà comunque disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con il Comune di Loano;
- abbiano patrocinato, successivamente all'iscrizione all'Albo, giudizi contro il Comune di Loano;
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
- abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- abbiano senza giustificato motivo, rifiutato e/o rinunciato all'incarico in fase successiva all'affidamento.

Art. 7 – Determinazione del compenso

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio.

Al fine della quantificazione dei compensi, dovranno essere presi in considerazione quali limiti di spesa quelli minimi stabiliti dal tariffario di cui al Decreto Ministero della Giustizia 10/03/2014, n. 55. Eventuali maggiorazioni di parcella, ad esempio in casi di controversie su materie di particolare complessità o che implicino la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, dovranno essere adeguatamente documentate e giustificate e dovranno essere concordate con l'Ente prima dell'affidamento dell'incarico.

Il corrispettivo per le prestazioni professionali dovrà essere comunque ispirato a criteri di maggior convenienza per il Comune di Loano in termini di rapporto tra qualità del servizio professionale offerto e onere economico posto a carico dell'Ente.

Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti o società professionale, questi matureranno un unico compenso.

Art. 8 – Obblighi del professionista

Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale si obbliga:

1. a comunicare prontamente al Servizio Affari Legali del Comune di Loano l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
2. a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
3. a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
4. in caso di sentenza sfavorevole, anche parzialmente, per il Comune di Loano, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;
5. in caso di sentenza favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato si impegna a predisporre la diffida volta ad ottenere il pagamento delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Art. 9 – Pubblicazione e Comunicazioni

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Loano nonché sul sito istituzionale dell'Ente: www.comuneloano.it.

L'Amministrazione si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet e non provvederà a comunicazioni personali. Dell'esito dell'avviso pubblico sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Loano.

Art. 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art.13, D.Lgs. 30/06/2003, n.196, per quanto applicabile, e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successiva sottoscrizione del disciplinare d'incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Titolare dei dati: Comune di Loano – Piazza Italia, 2 – 17025 Loano (SV); Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Affari Legali dott.ssa Rosetta Barbuscia, alla quale potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e all'art. 15 del Regolamento UE 679/2016.

In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l'Amministrazione è tenuta a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati (c.v., determine di impegno) sul sito istituzionale.

La richiesta di iscrizione all'Albo di cui al presente avviso vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Art. 12 – Informazioni

Per ogni informazione inerente il presente avviso gli interessati possono rivolgersi al Servizio Affari Legali (dott.ssa Marisa Pastorino - recapito telefonico: 019/675694+268; affarilegali@comuneloano.it).

Il Dirigente
dott.ssa Rosetta Barbuscia